

Circolare - Notiziario n. 01

30 gennaio 2020

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Nuovi limiti alle compensazioni](#)
- [Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%](#)
- [Proroga 2020 della detrazione per acquisto di mobili](#)
- [Detrazione per interventi sulle facciate di edifici](#)
- [Bonus verde](#)
- [Fruizione delle detrazioni Irpef dal 2020](#)
- [Rivalutazione delle partecipazioni](#)
- [Rivalutazione del valore dei terreni](#)
- [Rivalutazione dei beni d'impresa](#)
- [Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali](#)

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Ritenute e reverse charge negli appalti dal 2020](#)
- [Regime forfetario per persone fisiche dal 2020](#)
- [Verifiche contabili di inizio anno](#)

Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list ritenute su appalti](#)
- [Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2020](#)
- [Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi](#)
- [Check list dichiarazione Iva 2020](#)
- [Check list regimi contabili](#)
- [Prova delle cessioni intracomunitarie](#)

Pag. 17
Pag. 19
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23
Pag. 24



NON SOLO IMPRESA

- [Interessi legali dal 2020](#)
- [Autoliquidazione Inail 2019/2020](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 25
Pag. 26
Pag. 27



AGEVOLAZIONI

- [Smart&Start Italia](#)

Pag. 28



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di febbraio 2020](#)

Pag. 29

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Laura Nardi, Donatella Olivari,
Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,
D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni,
F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com.
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****NOVITÀ
DICHIARAZIONE IVA
2020**

- La dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019 è la prima dopo l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica.
- La principale novità è l'istituzione del quadro VP riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, con la dichiarazione Iva annuale, i dati contabili riepilogativi della liquidazione Iva del 4° trimestre. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 2.03.2020 (il 29.02 cade di sabato).

**TABELLE COSTI
CHILOMETRICI
2020**

- Con un comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2019 n. 305, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di avere elaborato le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli.

**ESONERI DALL'INVIO
TELEMATICO
DEI CORRISPETTIVI**

- Il D.M. Economia 24.12.2019 ha aggiornato gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, saranno escluse:
 - le attività marginali, con ricavi o compensi non superiori all'1% del volume d'affari, comprese quelle realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante se diverse dalle cessioni di benzina e gasolio;
 - le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all'obbligo di certificazione e alle prestazioni di trasporto pubblico, a prescindere dal volume d'affari dichiarato;
 - le prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

**SCONTO
IN FATTURA
PER ECO BONUS
E SISMA BONUS**

- La legge di Bilancio 2020, con una modifica all'art. 10 D.L. 34/2019, abroga dal 1.01.2020 il meccanismo dello sconto in fattura in via generale per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, riconoscendolo solo per gli interventi di ristrutturazione importanti (di 1° livello), se effettuati su parti comuni condominiali con un importo pari o superiore a € 200.000,00.
- Per ristrutturazione importante di 1° livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

**INVIO TELEMATICO
DEI CORRISPETTIVI
PER I CARBURANTI**

- L'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento congiunto del 30.12.2019, hanno fornito il nuovo tracciato unico valido per le cessioni di carburanti e per movimentare il registro di carico e scarico. In particolare, è stato precisato che i dati dovranno essere inviati al lordo dei corrispettivi certificati con fattura elettronica e potranno essere comunicate anche le informazioni riguardanti le cessioni di Gpl e gas metano.
- Inoltre, è stato chiarito che dal 1.01.2020 l'obbligo di invio dei corrispettivi riguarderà solamente gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a 3 milioni di litri di benzina e gasolio. Per i corrispettivi di gennaio, febbraio e marzo 2020 sarà consentito l'invio dei dati entro il 30.04.2020; dal mese seguente, invece, la trasmissione tornerà a essere mensile.

**BONUS PUBBLICITÀ,
DICHIARAZIONE
ENTRO IL 31.01**

- Il 31.01.2020 scade il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari incrementali sostenuti nel 2019, ai fini del bonus pubblicità.

**NON IMPONIBILITÀ
IVA NELLE
TRANSAZIONI
INTRACOMUNITARIE**

- Dal 1.01.2020 è entrato in vigore l'art. 45-bis previsto dal regolamento UE 2018/1912, che ha introdotto novità in merito alla documentazione da acquisire nei trasporti connessi alle transazioni intracomunitarie, per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva.
- Più in particolare, è previsto che, per l'esenzione Iva della cessione intracomunitaria, sono requisiti sostanziali il numero della partita Iva dell'acquirente e la dichiarazione nel modello Intrastat cessioni. Inoltre, sono previste regole specifiche per l'individuazione della cessione intracomunitaria nell'ambito di più cessioni concatenate, realizzate con un unico trasferimento delle merci dal primo fornitore all'acquirente finale. Introdotto, infine, il regime "call off stock" per semplificare i trasferimenti intracomunitari di merci in base ad accordi di successiva vendita.

**ESTEROMETRO
DI NOVEMBRE 2019
CON SCADENZA
FINE GENNAIO 2020**

- L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un convegno che si è tenuto a Milano il 13.01.2020, ha affermato che l'esterometro di novembre 2019 può essere ancora inviato fino alla fine di gennaio 2020. Infatti, la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro potrà inglobare novembre-dicembre.

**Notizie in sintesi (segue)****NUOVI INDICI
SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ
FISCALE**

- Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8.01.2020 gli 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

**RIMBORSI
DI IMPOSTE
TRAMITE BONIFICO**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.01.2020 n. 11 il D.M. 22.11.2019, con cui il Ministro dell'Economia ha stabilito che la via prioritaria per l'effettuazione dei rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia delle Entrate, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e dalle istanze presentate, sarà il bonifico bancario o postale. È pertanto necessario che il contribuente comunichi le coordinate del proprio conto corrente e le relative variazioni, le cui modalità non sono ancora state definite.

**SEQUESTRO E
OCCULTAMENTO
DELLE SCRITTURE
CONTABILI**

- La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per il reato di occultamento delle scritture contabili. In questo caso, infatti, è irrilevante che le somme contestate siano inferiori alla soglia penale rispetto ad altri delitti tributari, poiché non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili.

**SFRUTTAMENTO
ECONOMICO
A FINI PUBBLICITARI
DELLE FACCIATE
DEI PALAZZI**

- Un nuovo aspetto che va prospettandosi con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160), è quello dello sfruttamento economico delle facciate di palazzi e condomini.
- Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente (di fatto) ai condòmini di effettuare l'intervento (quasi interamente) a spese dell'Erario.
- L'introito relativo all'installazione delle strutture pubblicitarie dovrà essere tassato in capo ai condòmini come reddito (pro-quota) ma non sarà dovuta Iva, data la natura del condominio e l'occasionalità del compenso.

**DATI
INDISPENSABILI
PER L'ESTRATTO
DI RUOLO**

- Secondo la C.T.P. di Catania, la mancanza di alcuni dati indispensabili per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, oppure della data di notifica della cartella o la firma del funzionario o dell'agente di riscossione, comporta il venir meno del valore giuridico dell'estratto di ruolo "semplificato".

**PROVA
DELLE OPERAZIONI
FITTIZIE**

- La Cassazione ha affermato che ricade sull'Agenzia delle Entrate l'onere della prova per le operazioni fittizie, in quanto la fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva e alla deducibilità dei costi.

**PROSPETTO
DISABILI 2020**

- Entro il 31.01.2020 dovrà essere inviato il prospetto informativo disabili 2020, che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili presenti in azienda. Tale adempimento dovrà essere rispettato da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (con almeno 15 dipendenti), che hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31.12.2019.
- In caso di ritardo, è prevista una sanzione pari a € 635,11, con l'aggiunta di una maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.

**REVISIONE
DEI MEZZI
NELLE IMPRESE DI
AUTOTRASPORTO**

- La legge di Bilancio 2020 non ha previsto modifiche all'attuale situazione di revisione dei mezzi pesanti delle imprese di autotrasporto; di conseguenza, queste operazioni resteranno di competenza della Motorizzazione.

**CHIUSURA
D'UFFICIO
DEI CONTI
CORRENTI**

- Rispondendo a interrogazioni in Commissione Finanze del Senato, è stato chiarito che le banche possono stabilire unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto d'indagine da parte della Guardia di Finanza o della magistratura su reati finanziari, sempre che non vi sia un livello di rischio di credito eccessivamente elevato.

**BREVETTI
INTERNAZIONALI**

- Dal 1.01.2020 è aumentato a € 1.217,00 l'importo da versare per il deposito cartaceo dei brevetti per le prime 30 pagine, aumentato da € 14,00 per ogni foglio eccedente.
- Nel caso di deposito on line, lo sconto è pari a € 183,00 se in formato pdf, ovvero a € 275,00 per il formato Xml.



APPROFONDIMENTO

Nuovi limiti alle compensazioni

L'art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR. Tali disposizioni introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva. • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. • Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. • Crediti relativi all'Irap. 	Per importi superiori a € 5.000 ¹ .
	Utilizzo	La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo).	
	Servizi telematici Agenzia Entrate	Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali , alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all' Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta ⁴ sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate .	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020) ³ .	
SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI	Mancata esecuzione della delega²	Qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). • Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico. 	
	Iscrizione a ruolo	Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.	
		L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'art. 19 D. Lgs. 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.	
		Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 .	

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimane senza limitazioni l'utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a € 5.000, dal 1° giorno dell'anno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale della quale emerge. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. 2. L'Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1.01.2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre, la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni "a rischio", con possibilità di blocco. 3. I crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati". Per i crediti Iva, invece, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018. 4. I crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.
-------------	---



Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 160/2019 ha prorogato al **31.12.2020** la detrazione al **65%** per **lavori di riqualificazione energetica**. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese.

La disposizione ha prorogato anche la detrazione al **50%** per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al **31.12.2020**. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al **31.12.2020**. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal **1.01.2021**.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u>		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u>									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table border="1"> <tr> <td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ¹										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ²	65% ³⁻⁵									
Dal 6.06.2013 al 31.12.2020												
Dal 1.01.2020	36%	€ 48.000,00	36%	€ 48.000,00								

PAGAMENTO

- Per i **sogetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁴ o postale dal quale risulti:
 - la causale del versamento;
 - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
 - il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
- Per i **sogetti esercenti attività di impresa**, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**8%** sull'imponibile.

Note	<p>1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.</p> <p>2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.</p> <p>3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura del 80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura del 85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.</p> <p>4. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).</p> <p>5. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.</p> <p>Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</p> <p>La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p> <p>La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018, 2019 e 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.</p>
-------------	--



Proroga 2020 della detrazione per acquisto di mobili

La L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati dal 1.01.2019**, in relazione alle spese documentate e sostenute **dal 1.01.2020 al 31.12.2020** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE	Soggetti	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2019 .	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> - mobili; - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla "A+", nonchè "A" per i forni; - apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. 	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Presupposto	<p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p>	
DETRAZIONE	Misura	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.	Spese sostenute dal 1.01.2020 al 31.12.2020 .
	Importo massimo	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00¹, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p>	Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominali la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni ² .
	Ripartizione	Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.	
BENI AGEVOLABILI	Mobili Nuovi	La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.	
	Grandi elettrodomestici Nuovi	<p>Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p>	
	Spese di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia prevista l'etichetta energetica. • Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151³. 	
		Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.	

Note

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi**.
2. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.
3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.



Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

La L.160/2019 ha previsto una nuova detrazione in ambito immobiliare, ossia il “bonus facciate”, che risulta molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d'imposta pari al 90% della spesa sostenuta.

L'agevolazione, introdotta dai cc. 219-221 dell'art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Il beneficio fiscale si aggiunge, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, cc. 344-349 L. 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013).

BONUS FACCIATE	Spese	Spese documentate sostenute nell'anno 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati, facendo solo riferimento al “sostenimento” della spesa. • Dunque, per i privati si potrebbe trattare di opere eseguite nel 2019 ma pagate nel 2020; per le imprese in contabilità ordinaria si dovrà invece fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020.
	Zone agevolabili	Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.	
	Facciate	Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi .	
	Interventi influenti dal punto di vista termico	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare: <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015; - con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'all. B al D. Mise 11.03.2008. • In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea. • In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabile al 70% o al 75% ai sensi dell'art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013). 	
DETRAZIONE	Importo	Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa).	
	Fruizione	La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.	
DISPOSITIVI APPLICABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. • Seppur la norma non precisi quali disposizioni si debbano estendere al bonus facciate, si ritiene possano essere richiamate quelle relative alle modalità di pagamento delle spese. 		<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta). • Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti. • Indicazione nel mod. Redditi dei dati catastali dell'immobile interessato. • Cause di decadenza dall'agevolazione.



Bonus verde

La L. 160/2019 ha prorogato il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Possono fruire della nuova detrazione coloro che:
 - possiedono l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di **proprietari**, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
 - detengono l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo. Quindi, per beneficiare della detrazione l'immobile può essere detenuto in forza di contratti di **locazione** (art. 1571 C.C.) o di **comodato** (art. 1803 C.C.) da parte:
 - dell'inquilino;
 - del comodatario.

La detrazione spetta ai suddetti **oggetti che abbiano sostenuto le spese**, nella misura in cui le stesse siano **effettivamente rimaste a loro carico**.

OGGETTO

- Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione pozzi;
 - **realizzazione** di coperture a verde e di giardini pensili.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- Nel corso dei Videoforum tenuti nel 2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus verde spetta:
 - per gli **interventi straordinari** di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla **fornitura e messa a dimora di piante** e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel **radicale rinnovamento** dell'esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell'agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
 - per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di **alberi secolari** o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
 - per le **spese di progettazione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

ESCLUSIONI

- Non sono agevolabili le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti.
- Non spetta per i lavori eseguiti in economia.

OPERATIVITÀ

Per gli anni 2018, 2019 e **2020**.



Fruizione delle detrazioni Irpef dal 2020

La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, la detrazione Irpef per oneri, di cui all'art. 15 Tuir, spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

NOVITÀ PER DETRAZIONI IRPEF	Detrazione per iscrizione a scuole di musica di minorenni	<p>Sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.</p> <p>Sono detraibili le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000.</p> <p>La detrazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.01.2021.</p>
	Detrazione per spese veterinarie	<p>La detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie sostenute è elevata a € 500 (anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11.</p> <p>La modifica è in vigore dal 1.01.2020.</p>
	Pagamenti tracciabili	<p>Ai fini Irpef la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).</p>
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF	Esclusioni ¹	<p>La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</p>
	In base al reddito complessivo	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione Irpef per oneri, di cui all'art. 15 Tuir, spetta: <ul style="list-style-type: none"> per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
SPETTANZA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER ONERI	Per intero importo	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi a: <ul style="list-style-type: none"> interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni); interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale; spese sanitarie.

Esempio

¹. Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente più la detraibilità fiscale. Chi non presta attenzione a questo particolare non avrà diritto allo sconto fiscale, quando nel 2021 presenterà la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020. Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l'indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile).



Rivalutazione delle partecipazioni

La L. 160/2019 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2020 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 30.06.2020, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L'imposta sostitutiva è pari all'11%.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .
OGGETTO	Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01.2020.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2020. Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. (-) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	Agevolazione	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2020 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , nell'elenco dei revisori contabili , nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio , ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	11% Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2020. 11% Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2020.	Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 30.06.2020. <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2020 (2^a rata 30.06.2021; 3^a rata 30.06.2022). • Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI	Nuova perizia	Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2020, nonché versare l'imposta sostitutiva su questi valori.	
	Imposta sostitutiva già versata	I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.	



Rivalutazione del valore dei terreni

Per effetto della L. 160/2019 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2020. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11% del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi .	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
	OGGETTO	Terreni <ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.		
	Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione.		
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.		
REGIME SOSTITUTIVO	(+) Valore di vendita.		
	(-) Valore di perizia al 1.01.2020 (è irrilevante il costo d'acquisto).		
	(-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.		
	(=) Plusvalenza tassabile.		
	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2020 , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01.2020 x 11% = imposta sostitutiva	
	Versamento	Entro il 30.06.2019. <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2020. • Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili , nonché dai periti iscritti alle Camere di Commercio .	
	Termini di scadenza¹	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2020 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).	
	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.	
Nota¹	C.T.R. Sardegna, sent. n. 190/8/2016: stante la mancanza di una esplicita previsione normativa in senso contrario, deve essere ritenuta valida, ai fini del riconoscimento della rivalutazione del terreno, la perizia asseverata effettuata successivamente alla vendita del terreno. In senso conforme: Cassazione, sentenza n. 30729/2011 e ordinanze n. 11062/2013 e n. 26714/2013; C.T.R. Lombardia, sentenza n. 3836/1/2016.		



Rivalutazione dei beni d'impresa

La L. 160/2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare (nel **bilancio al 31.12.2019**) i beni delle imprese, risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2018**, rinviando, per quanto compatibili, alle disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni. Al fine di consentire **l'adeguamento ai valori effettivi** della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni è ancora possibile, per le **società di capitali**, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, nonché per le **imprese individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice**, rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione prevede il pagamento di un'**imposta sostitutiva**, nella misura del **12%**, per i beni ammortizzabili e **del 10%** per i beni non ammortizzabili.

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese individuali. • S.n.c., S.a.s. ed equiparate. <p>Art. 15 L. 342/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione. • Enti commerciali e non commerciali. • Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia. 	<p>Soggetti titolari di reddito d'impresa, anche se in contabilità semplificata.</p>
<p>BENI RIVALUTABILI Risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018</p>	<p>Beni materiali.</p> <p>Beni immateriali.</p> <p>Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.</p> <p>La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.</p>	<p>Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</p>
<p>EFFETTUAZIONE Bilancio 2019</p>	<p>Nel bilancio dell'esercizio il cui termine di approvazione scade dopo il 1.01.2020</p> <p>Effetti fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori ammortamenti deducibili. • Maggiori quote deducibili di spese di manutenzione, riparazione e trasformazione. • Maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società di comodo. <p>Dal 2022.¹</p> <p>Plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione dei cespiti.</p> <p>Dal 2023.</p> <p>La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p>
<p>VALORE MASSIMO DI BILANCIO</p>	<p>I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni.</p> <p>Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il "valore massimo".</p>	
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA Irpef - Ires - Irap Indeducibile</p>	<p>Misura</p> <p>12%</p> <p>10%</p> <p>Versamento</p>	<p>Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.</p> <p>Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.</p> <p>L'imposta sostitutiva è versata a rate, il cui numero varia in base al valore, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.</p> <p>Saldo imposte sui redditi 2019.</p>

Nota¹ Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del **1.12.2021**.



Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

La L. 160/2019 ha esteso la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2020, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2020 - 31.05.2020 per beni posseduti alla data del 31.10.2019.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.									
BENI POSSEDUTI	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 31.10.2019.									
	Plusvalenza	L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.									
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef. • Irap. 									
	Misura	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">8%</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 75%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">(+)</td> </tr> <tr> <td>Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	8%	x	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">(+)</td> </tr> <tr> <td>Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> </tr> </table>	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)
	8%	x	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">(+)</td> </tr> <tr> <td>Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> </tr> </table>	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)		
Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)										
Valore fiscalmente riconosciuto	(-)										
Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)										
Iva	L'operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).										
OPZIONE	Scadenza	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dal 1.01.2020 al 31.05.2020.</td> <td style="width: 50%;">Con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2020.</td> </tr> </table>	Dal 1.01.2020 al 31.05.2020.	Con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2020.							
Dal 1.01.2020 al 31.05.2020.	Con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2020.										
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2020.									
	40%	Entro il 30.06.2021.									

Note

1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
 - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
 - 115,50 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) "prima casa";
 - 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
 - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
 - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. **Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale** gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Ritenute e reverse charge negli appalti dal 2020

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo**. In particolare i committenti, con decorrenza dal 1.01.2020, sono tenuti a richiedere agli appaltatori, subappaltatori e affidatari copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di un'opera o di un servizio. Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie sono tenute a versare tali ritenute con **distinte deleghe per ciascun committente**, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive o assicurative.

RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI	Soggetti	Soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l' utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
	Copia deleghe di pagamento	Tali soggetti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
	Versamento	Il versamento di tali ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
	Entrata in vigore	Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020 . La norma è applicabile con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020.
REVERSE CHARGE IVA	Servizi con prevalente utilizzo di manodopera	<ul style="list-style-type: none"> Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi², diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972 (già suscettibili di applicazione del meccanismo), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da: <ul style="list-style-type: none"> - prevalente utilizzo di manodopera; - presso le sedi di attività del committente; - con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma³.
	Esclusioni	Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 ¹ .
	Efficacia	L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell' autorizzazione di una misura di deroga .

Note

- Le **agenzie per il lavoro** non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, **risultano escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile mentre non sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute**.
- La norma non opera distinzioni tra prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività o ad essa estranee, ben potendo le prestazioni di servizi in commento essere espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente: si pensi, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica e del facchinaggio, senz'altro suscettibili (sussistendo gli ulteriori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione, ad esempio).
- Non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente.



ESEMPLI COMUNICAZIONE DATI AL COMMITTENTE E COMPILAZIONE MOD. F24



Regime forfetario per persone fisiche dal 2020

Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	Soggetti	Contribuenti persone fisiche.	<ul style="list-style-type: none"> Attività d'impresa. Arti o professioni.
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	Nell'anno precedente.
	Inizio attività	Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.	
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 	Ragguagliati ad anno.
	Spese per dipendenti	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari).	
ESCLUSIONE	Redditi da lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrelevante se il rapporto di lavoro è cessato. 	
REDDITIVITÀ PER CASSA	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%¹. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. 		
	Nota¹	Ricorrendo specifiche condizioni , per i primi 5 anni di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% .	



[ESEMPI FATTURE EMESSE DA IMPRENDITORE CHE USUFRUISCE DEL REGIME FISCALE FORFETARIO](#)



Verifiche contabili di inizio anno

Con la conclusione del periodo d'imposta 2019 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime "Iva per cassa".

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

- Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
- In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Requisiti

- I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato l'ammontare di:
 - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti o professioni è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

Adempimenti esercenti arti o professioni

- Registro Iva.
- Registro dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi e pagamenti.

Adempimenti contabili imprese

- Registri Iva (con eventuale integrazione degli incassi e pagamenti).¹
- Registro dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi e pagamenti.

Nota¹ Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d'affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

Volume d'affari

- Il volume d'affari in un anno intero non deve aver superato l'ammontare di:
 - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

IVA PER CASSA

Il regime "Iva per cassa" consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva.

Requisiti

- Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:
 - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000,00;
 - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.

Superamento del limite

Qualora nel corso dell'anno sia superato tale limite, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.



STRUMENTI OPERATIVI

Check list ritenute su appalti

La conversione in legge del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha integralmente modificato la disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, a decorrere dall'1.01.2020. Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell'applicazione della nuova normativa, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l'obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Scheda n. 1

Committente	Alfa S.r.l.			
Tipologia lavori	1. Appalto.	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalente utilizzo manodopera; - Presso la sede del committente; - Utilizzo beni strumentali di proprietà del committente (o a esso riconducibili). 		
	2. Sub-appalto.			
	3. Rapporti negoziali.			
Entità dei corrispettivi annui	Inferiori a € 200.000,00.	Non applicazione nuova normativa.		
	Superiori a € 200.000,00.	Applicazione nuova normativa.		
	Mese¹	Importo corrispettivo	Progressivo annuo	Superamento limite
	Gennaio	50.000	50.000	<input type="checkbox"/>
	Febbraio	160.000	210.000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Marzo			<input type="checkbox"/>
	Aprile			<input type="checkbox"/>
	Maggio			<input type="checkbox"/>
	Giugno			<input type="checkbox"/>
	Luglio			<input type="checkbox"/>
	Agosto			<input type="checkbox"/>
	Settembre			<input type="checkbox"/>
	Ottobre			<input type="checkbox"/>
Novembre			<input type="checkbox"/>	
Dicembre			<input type="checkbox"/>	
Nota¹	Riportare nel presente prospetto il totale mensile generato dalla scheda n. 2.			

Scheda n. 2

Mese	Gennaio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Rossi S.n.c.	3.01.2020	50.000,00	1
Totale		50.000,00	

**Check list ritenute su appalti (segue)****Scheda n. 2 (segue)**

Mese	Febbraio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Beta S.p.a.	12.02.2020	160.000,00	1
Totale		160.000,00	

Scheda n. 3

Controparte	Rossi S.n.c.		
Adempimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante:	<input checked="" type="checkbox"/> elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente; <input checked="" type="checkbox"/> il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate ; <input checked="" type="checkbox"/> l'ammontare della retribuzione corrisposta ; <input checked="" type="checkbox"/> il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.	Data	
	<input type="checkbox"/> Non più vecchia di 4 mesi dalla data di rilascio.		
Controparte	Beta S.p.a.		
Adempimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante:	<input checked="" type="checkbox"/> elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente; <input checked="" type="checkbox"/> il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate ; <input checked="" type="checkbox"/> l'ammontare della retribuzione corrisposta ; <input checked="" type="checkbox"/> il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.	Data	
	<input type="checkbox"/> Non più vecchia di 4 mesi dalla data di rilascio.		

[CHECK LIST RITENUTE SU APPALTI \(COMPILABILE\)](#)



Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2020

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte, aggiornata con le variazioni apportate dalla legge di Bilancio 2020, inerenti il ripristino dei limiti (vigenti fino al 2018) relativi al sostenimento di spese per lavoratori dipendenti e il conseguimento nell'anno precedente di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Contribuente	Mario Rossi	Periodo d'imposta	2020				
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)							
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Codice</td> <td style="width: 15%;">47.21.0</td> <td style="width: 10%;">€</td> <td style="width: 60%;">38.500,00</td> </tr> </table>		Codice	47.21.0	€	38.500,00	No	Si
Codice	47.21.0	€	38.500,00				
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Si				
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00? ¹		No	Si				
Dati da verificare per l'anno in corso							
Altre cause di esclusione ³	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si				
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si				
	Soggetto non residente? ²	No	Si				
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Si				
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?	No	Si				
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Si				
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Si				
Accesso consentito			Accesso negato				

Note

- Non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
- Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- Così come introdotto dall'art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia.



Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2020 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%

Nota bene

Individuazione limiti di ricavi

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:
 - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
 - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
 - di non avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma *Mario Rossi*
- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
 - non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma *Mario Rossi*
 - optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese Professionalisti	Ricavi - Costi
Deducibilità contributi	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità costo beni strumentali	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Tassazione	No	Sì (ammortamenti)
Indici di affidabilità fiscale	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Fatturazione elettronica	No	Sì
Esterometro	(facoltativa per le fatture emesse, obbligatoria per quelle verso la PA; obbligo di conservazione elettronica per i documenti di acquisto)	Sì
	No	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma *Mario Rossi*



CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)

**Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi**

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

DITTA:	VERDI ANTONIO	ANNO:	2019
---------------	---------------	--------------	------

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili	€		
	1.200.000,00	+	
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€ 300.000,00	-	
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€	+	
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€	-	
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€ 60.000,00	+	
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€	-	
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€ 8.000,00	-	
• Ricavi anticipati.	€	-	
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€	+	
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€	+	
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€ 1.500,00	+	
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€ 700,00	-	
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€	-	
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€ 2.300,00	-	
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€	+	
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€	+	
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€	+	
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€	+	
• Altri:	€	+	
Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)¹	€ 944.200,00	=	

Note¹

- A 1 - Ricavi caratteristici.
- A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
 - plusvalenze;
 - contributi c/esercizio.



[CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI \(COMPILABILE\)](#)



Check list dichiarazione Iva 2020

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2020, concernente l'anno d'imposta 2019, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2020, rispetto a quello dell'anno scorso, sono stati modificati, parzialmente, i quadri: frontespizio, VA, VE, VF, VL, VX, VO. Invece, sono stati inseriti dei nuovi quadri e nel dettaglio il quadro VQ ed il quadro VP.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020.
	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
VERSAMENTO	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª.</p>



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST ACQUISTI CON REVERSE CHARGE \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI,PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)



Check list regimi contabili

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. La legge Finanziaria per il 2020 (L. 27.12.2019, n. 160) ha apportato alcune modifiche al regime forfetario per il 2020. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI		€
<input type="checkbox"/> Regime forfetario		
Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia (limite)
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	€ 65.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	
Intermediari del commercio.	46.1	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
<input type="checkbox"/> Contabilità semplificata	Limite <ul style="list-style-type: none"> • Fino a € 400.000,00 prestazioni servizi. • Fino a € 700.000,00 altre attività. 	<input type="checkbox"/> Tenuta registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con l'operazione monetaria). <input type="checkbox"/> Opzione Vincolante per almeno un triennio. <input type="checkbox"/> Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti. <input type="checkbox"/> Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.
	Regime di cassa.	
<input type="checkbox"/> Contabilità ordinaria per opzione	Opzione Un anno, fino a revoca.	Uscita <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Contabilità ordinaria	Limite <ul style="list-style-type: none"> • Oltre € 400.000,00 prestazioni servizi. • Oltre € 700.000,00 altre attività. 	<input type="checkbox"/> Obbligo <ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali. • Cooperative. • Enti commerciali.



[FAC SIMILE CHECK LIST REGIMI CONTABILI \(COMPILABILE\)](#)



Prova delle cessioni intracomunitarie

Come riportato alle pagine 7 e 8 della circolare notiziario n. 12/2019, dal 1.01.2020, affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (operazione non imponibile) oltre a dover essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);
- occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).

Allo scopo di sensibilizzare i clienti UE a collaborare per contribuire alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce), si propone la traccia di una lettera informativa che le aziende potrebbero utilizzare, previo necessario adattamento.

A tutti i clienti UE

Oggetto: prove delle cessioni IntraUE dal 1.01.2020

Fonti normative

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

Conseguentemente, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

Pertanto, dal 1.01.2020 è entrata in vigore la nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, che prevede la necessità di adeguare le procedure contabili e fiscali sin qui adottate.

Cessioni intracomunitarie in esenzione da Iva

Dal 1.01.2020 affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (non imponibile) oltre ad essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);**
- occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).**

Documenti di prova per le vendite intracomunitarie

1. Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)

Dovremo raccogliere e conservare tutti i seguenti documenti:

- ordine (o contratto) e conferma d'ordine;
- DDT (CMR in presenza di corriere);
- fattura dello spedizioniere;
- **Copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.**
- **Copia del pagamento della fattura dello spedizioniere.**

2. Trasporto effettuato dal cliente UE o da terzi per suo conto

In questo caso diviene obbligatorio acquisire:

- una **dichiarazione del cliente, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che i beni sono regolarmente arrivati nel suo paese UE (secondo lo schema allegato alla presente)**. Tale dichiarazione deve contenere: la data di compilazione, nome e indirizzo dell'acquirente UE, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo dei beni, eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- **copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso;**
- copia dell'incasso della fattura.

Eventuali sanzioni

Il rispetto delle nuove procedure documentali assume importanza fondamentale per poter applicare l'esenzione da Iva e, in caso di mancata collaborazione da parte dei clienti alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce) inseriremo, all'interno delle nostre condizioni di vendita, l'impegno al risarcimento del danno da parte del cessionario UE per le imposte, sanzioni e interessi che l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere in sede di accertamento, riservandoci di applicare l'Iva italiana nei casi in cui la documentazione dovesse risultare mancante, carente o non pervenuta nei termini stabiliti dalla Direttiva.

Firma



[FAC SIMILE LETTERA AI CLIENTI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICEVIMENTO MERCE \(COMPILABILE\)](#)



NON SOLO IMPRESA

Interessi legali dal 2020

A decorrere dal 1.01.2020 il tasso degli interessi legali è ridotto allo 0,05%. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (0,80% fino al 31.12.2019; 0,05% dal 1.01.2020).

Esempio

- Omesso versamento di ritenute, effettuate nel mese di novembre, entro il 16.12.2019, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 14.01.2020.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione e degli interessi.
- Sanzione per ravvedimento entro 30 giorni: 1,50% x 10.000 = € 150 (codice 8906).
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 0,80% x 15/365 (dal 17.12.2019 al 31.12.2019)	=	€	3,29
€ 10.000 x 0,05% x 14/365 (dal 1.01.2020 al 14.01.2020)	=	€	0,19
Totale interessi	=	€	3,48

La sanzione pecuniaria da ravvedimento deve essere esposta nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto, mentre gli interessi si sommano al dovuto.

Esempio n. 1

Compilazione Mod. F24

CONTRIBUENTE						
CODICE FISCALE	0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9					barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare
DATI ANAGRAFICI	Mario S.n.c.					nome
	data di nascita	giorno	mes	anno	se	comune (o Stato estero) di nascita
	comune	prov.	via e numero civico			
DOMICILIO FISCALE	Padova		P D	Via Milano, 12		
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare						codice identificativo
SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040	11	2019	10.003,48		
RITENUTE ALLA FONTE	8906	11	2019	150,00		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			10.153,48 B	SALDO (A-B)
						10.153,48
- Omissis -						
Mario Rossi					SALDO FINALE	EURO + 10.153,48
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)						
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	<input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
1	4	0	1	2	0	2
n.ro				tratto / emesso su		
				cod. ABI CAB		



Autoliquidazione Inail 2019/2020

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2019/2020 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **17.02.2020**.

Riduzione retribuzioni	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2020.	17.02.2020	
Denuncia retribuzioni¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	2.03.2020	
Pagamenti Saldo 2019 e acconto 2020	In unica soluzione.	17.02.2020	
	In 4 rate ² (Modello F24). Interesse pari a 0,93%.	17.02.2020	
		18.05.2020	Coefficiente: 0,00226767
		20.08.2020	Coefficiente: 0,00461178
		16.11.2020	Coefficiente: 0,00695589
Note	¹ . Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006). ² . È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.		

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

P C II 5-quater	P C IV 1	• Acconto		1.570,00
		16.02.n	Banca c/c	
		Acconto Inail a Banca c/c Versamento acconto Inail esercizio "n".		
E B 9 b	P D 13 P C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito		1.610,00
		31.12.n		
		a	Diversi	
		a	Inail c/versamento	
		40,00	Acconto Inail	
		Contributi Inail dell'anno "n".		1.570,00
E B 9 b P C II 5-quater	P C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a credito		1.570,00
		31.12.n		
		a	Acconto Inail	
		a	Diversi	
		1.500,00	Contributi Inail dell'anno "n".	70,00
P D 13 P C II 5-quater	P C IV 1	• Pagamento posizione finale a debito		1.650,00
		16.02.n+1		
		a	Banca c/c	
		a	Inail c/versamento	
		40,00	Acconto Inail	
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".		1.610,00
P C II 5-quater	P C II 5-quater P C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito		1.500,00
		16.02.n+1		
		a	Diversi	
		a	Credito Inail	
		70,00	Banca c/c	
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".		1.430,00



[MODELLO F24 PER PAGAMENTO](#)



[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI](#)



[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti](#)

**Tassi di usura**

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.01.2020 e il 31.03.2020**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,65	17,3125
	Oltre € 5.000,00	8,35	14,4375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,19	22,9875
	Oltre € 1.500,00	15,34	23,1750
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,97	12,7125
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	5,06	10,3250
	Oltre € 200.000,00	3,02	7,7750
Credito personale		10,11	16,6375
Credito finalizzato		9,15	15,4375
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,32	9,4000
	Oltre € 50.000,00	2,61	7,2625
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,88	8,8500
	A tasso variabile	3,06	7,8250
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	7,26	13,0750
	Oltre € 25.000,00	6,33	11,9125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	7,99	13,9875
	Oltre € 25.000,00	4,69	9,8625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	2,27	6,8375
	A tasso variabile	2,34	6,9250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,45	18,3125
	Oltre € 15.000,00	7,99	13,9875
Credito revolving		16,03	24,0300
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,00	17,7500
Altri finanziamenti		8,72	14,9000

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Smart&Start Italia

Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra € 100.000 e € 1,5 milioni. La domanda si presenta solo online sulla piattaforma di Invitalia. In aggiunta al finanziamento, è previsto un tutoraggio tecnico-gestionale per le startup innovative costituite da meno di 12 mesi.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative con i seguenti requisiti:
 - costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - di piccola dimensione;
 - con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.
- Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up.

PROGETTI
AMMISSIBILI
E AGEVOLAZIONE

- Le **spese ammissibili** al bando sono le seguenti:
 - immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
 - immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa. Rientrano in tale categoria le spese per la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi, i servizi forniti da *incubatori e acceleratori d'impresa* e quelli relativi al marketing ed al web-marketing.
 - personale dipendente e collaboratori nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.
- Nello specifico, le seguenti voci devono riportare le caratteristiche sotto riportate:
 - le spese concernenti l'acquisizione di consulenze specialistiche tecnologiche sono agevolabili solo se le predette consulenze sono direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico;
 - le spese relative ai servizi di incubazione e di accelerazione sono agevolabili purché detti servizi vengano forniti da *incubatori e acceleratori d'impresa*
 - nei limiti del 20% delle spese ammesse è ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa:
 1. materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
 2. servizi diversi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, compresi quelli di hosting e di housing.
 3. godimento di beni di terzi, tra cui le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.

CONTRIBUTO

La forma dell'agevolazione è un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'**80%** delle **spese ammissibili**.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate a partire **dal 20.01.2020**.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020.
Domenica 9 febbraio	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2019, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02. all'8.03.2020, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Sabato 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	Iva	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica 16 febbraio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Appalti e subappalti - In relazione a ritenute e compensazione per appalti e subappalti, l'art. 4 D.L. 124/2019 trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020 (Ris. Ag. Entrate 108/E/2019).
		Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2019.
		Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2019 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Iva	Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2019 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
		Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2019, mediante il modello F24.
Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Iva	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di febbraio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 16 febbraio (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4^a rata del contributo fisso minimo per il 2019.</p> <p>Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2020. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2020" (scadenza 16.03.2020), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 160/2019).</p>
	Tfr	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2019.
	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, dei premi per il saldo 2019 e l'acconto 2020 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
Giovedì 20 febbraio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2019.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Venerdì 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2019 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Mod. 730 precompilato	<p>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2019.</p> <p>Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2019, con riferimento a ciascun decesso.</p> <p>Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 28.02, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2019 (Prov. Ag. Entrate 34419/2019).</p> <p>Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2019 (D.M. Finanze 13.01.2016).</p>
	Definizioni agevolate	<p>Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).</p> <p>Erogazioni liberali - Entro il 28.02 le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.</p> <p>Rottamazione-ter - Termine di versamento della 2^a o 3^a rata in relazione alla cosiddetta rottamazione-ter.</p>



Principali adempimenti mese di febbraio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 28 febbraio (segue)	Inps	Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2020.
	Consorzi	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2019, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).
Sabato ¹ 29 febbraio	Iva	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019. Consultazione fatture elettroniche - Fino al 29.02.2020 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Gli operatori Iva possono accedere alla funzionalità tramite il portale Fatture e corrispettivi; i consumatori finali, invece, attraverso Fisconline (Prov. Ag. Entrate 17.12.2019). Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019.
	Documenti informatici	Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2018.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fondi rustici	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2019.
	Stampati fiscali	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2019.
	Tasse automobilistiche	Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2020.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].